



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE DI VITERBO
SEZIONE CIVILE

in persona del GIUDICE - dott. _____, ha
emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. RG. _____ promossa da:

- _____ con

ATTORE

contro

- _____ in persona del legale rappresentante
pro tempore, con l' _____

CONVENUTA

avente per oggetto: nullità/indebito;

posta in decisione all'udienza del 10/3/2021 con
assegnazione dei termini per il deposito della
comparsa conclusionale e della memoria di replica,
sulle seguenti conclusioni.

Parte attrice: "Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ogni
contraria difesa, eccezione e richiesta rigettata
siccome infondata in fatto e in diritto: - accertare
e dichiarare, alla luce di quanto emerso dalla CTU
resa in giudizio, che le condizioni essenziali
afferenti al prezzo e/o alla remunerazione del
contratto di mutuo di cui è causa sono indeterminate,



e quindi nulle, per i motivi espressi per violazione oltre che della normativa imperativa imposta dal Testo Unico Bancario, in comb. disp. con le norme regolamentari, e dal codice civile anche, e per prima, della normativa imperativa imposta a tutela del consumatore di cui alla Direttiva 93/13 e del Codice del Consumo, artt. 33 e ss.; - accertare e dichiarare, alla luce di quanto emerso dalla CTU resa in giudizio, che nel contratto di mutuo di cui è causa è indicato un TAEG diverso e inferiore rispetto a quello reale in violazione oltre che di quanto prescritto dalla normativa imperativa imposta dal Testo Unico Bancario, in comb. disp. con le norme regolamentari, anche, e per prima, dalla normativa imperativa imposta a tutela del consumatore di cui alla Direttiva 93/13 e al Codice del Consumo, artt. 33 e ss., per l'effetto di quanto sopra accertato e dichiarato - in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo di cui è causa in ragione della nullità delle condizioni essenziali del contratto afferenti al prezzo e/o alla remunerazione del prestito e che per effetto della nullità del contratto l'attore è tenuto alla restituzione alla banca convenuta solo del capitale e non degli interessi e delle spese in aggiunta del capitale per i motivi espressi; per l'effetto accertare il diritto dell'attore di ottenere la restituzione da parte della banca convenuta di tutti gli interessi e le spese pagati e da pagarsi a fronte del contratto di cui è causa con conseguente condanna della convenuta alla restituzione all'attore di tutte le somme indebitamente corrispostele in aggiunta al capitale per una misura non inferiore alla data del 31/03/2018 ad Euro 28.029,52, alla data del 30/09/2019 ad Euro 29.250,77 e alla data del 28/02/2021 ad Euro 29.781.19 (rata 175°); il tutto per quanto emerge dagli allegati alla CTU e dagli atti di causa e ferma in ogni caso la non debenza di qualsiasi somma a titolo di interessi che verranno pagati dall'attore anche a seguito della data del 28/02/2021 tenuto conto del fatto che il contratto di



mutuo di cui è causa andrà a scadenza il 31.07.2021;
- in via subordinata, ove non ritenuta la nullità totale del contratto di cui è causa per quanto sopra richiesto e con le relative conseguenze richieste dal consumatore, salvo il gravame, accertare e dichiarare la nullità delle condizioni del contratto di mutuo afferenti al prezzo e/o alla remunerazione del prestito con conseguente rideterminazione del rapporto ex art. 117, c. 7 TUB in regime di capitalizzazione semplice per quanto evidenziato dal CTU e per i motivi espressi; per l'effetto accertare e dichiarare che l'attore è tenuto a fronte del contratto di cui è causa solo al pagamento a favore della banca convenuta degli interessi al tasso minimo BOT come indicato dal CTU e che l'attore ha diritto ad ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente pagate in aggiunta agli interessi al tasso minimo dei BOT con conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione a favore dell'attore di un importo a tale titolo non inferiore alla data del 31/03/2018 ad Euro 17.896,14, alla data del 30/09/2019 ad Euro 20.521,93 per quanto indicato dal CTU (v. p. 34) e alla data del 28/02/2021 (rata 175°) ad Euro 21.582,76 (considerando che il mutuatario ha pagato ulteriori Euro 530,41 non dovuti che i tassi minimi BOT sono negativi sin dal 2015 come confermato anche nella CTU); il tutto per quanto emerge dagli allegati alla CTU e dagli atti di causa e ferma ad ogni modo la non debenza di qualsiasi ulteriore somma a titolo di interessi ultra-legali (in aggiunta ai tassi minimi BOT) per effetto della rideterminazione sopra disposta del rapporto di cui è causa e che verrà pagata dall'attore anche a seguito della data del 28/02/2021 tenuto conto del fatto che il contratto di mutuo andrà a scadenza il 31.07.2021;
- in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, oltre compensi e spese generali (15%), c.p.a. e iva come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc".



Parte convenuta: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Terni, contrariis reiectis: A)- in via istruttoria, viste anche le Osservazioni del CTP,
o, disporre la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio; - o in subordine, chiamare a ulteriori chiarimenti il CTU sulle medesime osservazioni; B) nel merito, rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della
perché inammissibili e totalmente infondate in fatto e in diritto; C) con vittoria di spese e competenze".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione si osserva quanto segue.

Le domande dell'attore si fondano sul mutuo ipotecario del 12/07/2006 (notaio dott
concesso per euro 70.000,00 al tasso nominale del 5%, previo iniziale pre-ammortamento e salva "opzione" per il tasso variabile.

Egli ha dedotto la nullità del contratto sotto il duplice profilo: a) della pattuizione di interessi oltre la soglia di cui alla legge 108/1996; b) della indeterminatezza delle condizioni economiche, stante l'erronea indicazione dell'ISC.

Il perito ha accertato la conformità alla soglia di periodo del 7,950%, sia dei tassi corrispettivi che



di quelli moratori.

L'attore non ha contestato tali risultanze, anzi espressamente rinunciando all'"eccezione" di nullità sul punto (v. precisazione delle conclusioni).

È invece persistente la contesa sull'indeterminatezza delle "condizioni economiche".

Richiamando la perizia stragiudiziale in atti, l'attore ha invocato la sostituzione al tasso legale ex art. 117 TUB, deducendo che l'ISC effettivamente applicato è pari al 5,39% ed è pertanto maggiore di quello del 5,27% dichiarato nel contratto.

La circostanza trova parziale ed apparente conferma nell'accertamento peritale, laddove l'ISC/TAEG viene individuato nella misura del 5,31%.

In particolare, richiamando l'art. 2, II comma del DM 8/7/1992 (con riferimento alle "altre spese contemplate nel contratto"), il CTU ha incluso nel computo anche l'imposta sostitutiva (v. relazione peritale- dott.

Tale ricostruzione è però contestata dalla banca, che osserva come l'inclusione dell'imposta sostitutiva sia stata espressamente prevista soltanto nelle disposizioni (del 2009) successive alla stipula del contratto.

Assorbente, peraltro, appare il rilievo per cui, come



ritenuto dalla più recente giurisprudenza (v. da ultimo Trib. Napoli, 12/2/2021), ormai largamente maggioritaria, l'eventuale difformità nell'ISC è di per sé insuscettibile di determinare la nullità contrattuale.

La fattispecie, infatti, non è infatti riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 117 TUB che riguarda, singolarmente, gli interessi e le condizioni praticate; l'ISC, per contro, non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.

Soltanto nelle difese conclusive, totalmente difformi dal contenuto delle precedenti memorie processuali, l'attore ha poi invocato la disciplina generale del consumatore, di derivazione comunitaria.

Tali difese presuppongono l'indagine sulla qualità di consumatore del mutuante, che non è stata oggetto di previa allegazione.

Si nota, peraltro, che la sanzione di nullità, per la violazione dell'obbligo informativo del consumatore sul costo complessivo del finanziamento, è stata introdotta soltanto con l'art. 125 bis TUB che, a tacer d'altro, risulta comunque inapplicabile *ratione*



temporis; sotto altro profilo, inoltre, appare evidente che la marginalità dello scostamento -pari allo 0,04% soltanto- non può ritenersi idonea all'alterazione della capacità del consumatore di valutare la portata dell'impegno finanziario.

L'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, dapprima riferita soltanto alla "erronea indicazione del ISC/TAEG", è stata dall'attore estesa alla mancanza del piano di ammortamento e, comunque, del valore della singola rata, che non risulta indicata nel contratto.

In proposito va rammentata la rilevabilità officiosa della causa di nullità diversa da quella oggetto di allegazione, essendo la domanda di nullità "pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio" (v. Cass. 15408/2016); la pronuncia di nullità, d'altro canto, postula unicamente che i fatti posti a suo fondamento appartengano già al giudizio (risultando dalle allegazioni delle parti o dalle produzioni documentali in atti: Cass. S.U. 26242/2014) e che su di essa si sia formato il contraddittorio (v. Cass. 26495/2019).

La banca ha negato l'incompletezza della pattuizione, tuttavia limitandosi a richiamare la documentazione già in atti per sostenere che "le parti hanno



concordato un tasso di interesse in misura fissa ed hanno allegato al contratto un piano di ammortamento con l'indicazione analitica del numero delle rate, della scadenza di ogni singola rata, dell'importo di ogni singola rata, della composizione della singola rata suddivisa per quota capitale e quota interessi, del debito residuo dopo il pagamento di ogni singola rata e dell'indicazione, in calce al predetto documento, del costo complessivo dell'operazione, suddiviso per capitale, interessi e spese" (v. -da ultimo- memoria di replica).

Tuttavia, come già evidenziato dal perito -in replica alle osservazioni del ctp della convenuta- "(...) la copia del contratto di mutuo depositato dalla Banca, che compare come terzo allegato alla comparsa di costituzione e risposta, datato 26/07/2006 (Allegato 8) pochi giorni dopo la stipula, non contiene il piano di ammortamento: gli unici documenti allegati sono la lettera del 03/07/2006 indicante la volontà delle parti di stipulate il finanziamento ipotecario alla data del 12/07/2006 (Allegato "A" del mutuo) nonché il Documento di Sintesi (Allegato "B" del mutuo). Si aggiunga che come di tutta evidenza, il contratto di mutuo (tanto nella copia prodotta dall'Attore che dalla Banca convenuta) NON indica il regime di capitalizzazione degli interessi passivi (semplice o composta)".



Dall'esame della documentazione in atti, risulta quindi la mancanza del piano di ammortamento, che è stato redatto solo nel corso del rapporto.

Secondo le verifiche effettuate dal CTU, il contratto in sé non contiene parametri univoci per la determinazione delle modalità di restituzione del capitale, essendo possibile differenti computi (v. raffronto tabella 4 e tabella 6): i criteri determinativi del tasso di interesse effettivo, attinenti al regime finanziario ed ai tempi di riscossione degli interessi, non sono stati estrinsecati (nell'atto notarile -o comunque nella documentazione ad esso allegata).

Pur risultando priva di fondamento l'elisione integrale degli interessi -tuttora invocata dall'attore su differenti presupposti- va quindi rilevata la nullità parziale del contratto, in relazione alla clausola determinativa dell'interesse corrispettivo ex artt. 1346 e 1418, II comma cc (cfr. Cass. 16907/2019).

Inoltre, secondo quanto evidenziato dal perito, anche in replica alle osservazioni di parte, "il calcolo degli interessi passivi applicato dalla banca è in regime di capitalizzazione composta": in assenza di pattuizione contrattuale, quindi, si configura la violazione dell'art. 1283 cc.



In conclusione -non essendo di alcun interesse l'astratto dibattito sull'ammortamento cd alla francese, nel riferimento al caso di specie- il debito del _____ va rideterminato mediante applicazione del tasso ex art. 117, VII comma TUB ed in regime di capitalizzazione semplice.

La domanda di indebitato, non di meno, può trovare accoglimento nei limiti di quanto è stato corrisposto alla data del 5/7/2017, di introduzione del giudizio.

È infatti inammissibile la richiesta di ripetizione dei pagamenti effettuati in corso di causa: tale domanda, proponibile in separato giudizio, non si risolve nel semplice ampliamento quantitativo dell'originario *petitum* ma presuppone l'accertamento dell'entità dei pagamenti successivi, quali fatti certamente nuovi rispetto a quelli introdotti con la citazione (e, comunque, con la memoria ex art. 183, VI comma n. 1 cpc).

In base alla tabella n. 6 della relazione peritale, l'importo ripetibile alla data del 30/6/2017 risulta pari ad euro 16.582,93, su cui competono gli interessi legali dalla domanda sino al saldo.

Le spese sono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e sono parzialmente compensate -nei termini di cui al dispositivo- tenuto conto: a) del rigetto della domanda di nullità dell'intero



contratto; b) dell'infondatezza di entrambi i profili di nullità originariamente dedotti dall'attore.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta la nullità della clausola determinativa degli interessi nonché l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi in relazione al mutuo stipulato in data 12/4/2006 e, per l'effetto, condanna [redacted] alla restituzione in favore di [redacted] della somma di euro 16.582,93, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
- compensa parzialmente le spese legali, condannando [redacted] alla refusione della metà delle spese di lite in favore di [redacted] quale quota che, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, liquida in euro 272,50 per esborsi ed euro 2.417,50 per compensi, oltre accessori;
- pone a carico di [redacted] le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.

VITERBO, 5/6/2021

IL GIUDICE



